



## CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



### Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 dell'8/06/2016

---

OGGETTO: Sentenza n. 524/2015 emessa dal Tribunale di Marsala Sez. Lavoro. xxxxxxxxxxxxxx c/  
Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **otto** del mese di **giugno** alle ore 10,30 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 31/05/2016, di seguito integralmente trascritta:

*“PREMESSO che con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 22.12.2014, il sig. xxxxxxxxxxxxxx, nato il xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, dipendente del Comune, ha chiesto al Tribunale di Marsala Sezione Lavoro di condannare il Comune e l'INAIL al risarcimento dei danni che ritiene di avere subito a causa del mobbing asseritamente perpetrato nei suoi confronti dall'A.C (All. 1 - estratto);*

*CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto (All. 2 - estratto);*

*VISTA la Sentenza n° 524/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.12.2015 (All. 3) con la quale, il giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Caterina Greco, ha parzialmente accolto le richieste dell'attore e condannato l'INAIL a pagare all'attore la somma di € 5.216,59 per danno da mobbing e ponendo a carico il Comune il danno differenziale e da mancato guadagno per la somma di € 22.540,93, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto, nonché entrambi gli enti in solido al pagamento delle spese di lite, determinate in € 5.759,00 oltre accessori di legge;*

*RILEVATO che avverso la suddetta sentenza il Comune ha proposto appello, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo con il n° 18/2016 R.G. (All. 4 - estratto), chiamato per la discussione all'udienza del 30.11.2017;*

*RILEVATO, altresì, che l'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza, il cui esame era stato inizialmente fissato per il 26.01.2016, rinviata d'ufficio al 23.02.2016 prima e al 22.03.2016 dopo, è stata rigettata con Ordinanza del 5.04.2016 (All. 5);*

*VISTO l'Atto di Precetto notificato al Comune in persona del Sindaco pro tempore il 5.05.2016 con il quale si intima il pagamento della somma totale di € 24.370,61 oltre ad € 250, per onorari di precetto (All. 6);*

*VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 325/leg/G dell'11.05.2016 (All. 7) con la quale si relaziona al Sindaco in merito alla necessità di provvedere al pagamento in favore del sig. xxxxxx;*

*VISTA il prospetto a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, procuratore ad litem del Comune nel giudizio di cui sopra (All. 8), con il quale si quantificano le somme dovute al sig. xxxxxxxxxxxxxx come segue:*

SORTE	€	22.540,93
INTERESSI e RIVALUTAZIONE dal 22.02.2012	€	1.829,68
SPESE LEGALI IMPONIBILI	€	5.500,00

<i>SPESE LEGALI NON IMPONIBILI</i>	€	259,00
<i>SPESE GENERALI 15% su € 5.500,00</i>	€	825,00
<i>CAP 4% su € 6.325,00</i>	€	253,00
<i>IVA 22% su € 6.578,00</i>	€	1.447,16
<i>ONORARI DI PRECETTO</i>	€	250,00
<i>SPESE GENERALI 15% su € 250,00</i>	€	37,50
<i>CAP 4% su € 287,50</i>	€	11,50
<i>IVA 22% su € 310,96</i>	€	65,78
<b><u>TOTALE</u></b>	€	<b><u>33.019,55</u></b>

*RILEVATO* che l'INAIL ha già provveduto a pagare per intero oltre alla quota di sorte di sua competenza, anche le spese legali per intero, queste ultime per l'importo complessivo di € 8.284,16, come si evince dalla nota/pec del 20.05.2016 a firma dell'avv. Antonina Bonafede, procuratore ad litem del Sig. xxxxxx (All. 9);

*CHE*, pertanto, detraetta la superiore somma già pagata dall'INAIL per le spese legali, l'importo che il Comune deve corrispondere al Sig. xxxxxxxxxxxx è di € 24.735,39;

*CONSIDERATO* che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – mcroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016;

*CHE* pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari ad € 24.735,39 in favore del sig. xxxxxxxxxxxx;

*CONSIDERATO*, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005);

*CHE* la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all' esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziari (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

*CHE*, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dal citato art.194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);

*VISTO* lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

*VISTO* l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

*VISTO* il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

*VISTO* il parere di regolarità contabile;

*VISTO* l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

*RICONOSCIUTA* l'opportunità del presente provvedimento;

per quanto sopra premesso,

**PROPONE**

al Commissario Straordinario

1) *PRENDERE ATTO* della Sentenza n° 524/2015 Tribunale di Marsala Sez Lavoro, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.12.2015, con la quale si condanna il Comune di Castelvetro a risarcire i danni subiti dal sig. xxxxxxxxxxxx, nato il xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxxx n° xx;

2) *RICONOSCERE*, come riconosce, che la somma totale di € 24.735,39 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 524/2015 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera

a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. xxxxxxxxxxx nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxx n° xx;

3) DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 24.735,39 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 - microaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

4) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore del Sig. xxxxxxxxxxx;

6) DARE ATTO che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 c. 2 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

7) TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002."

Dato atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto che la superiore proposta di deliberazione è meritevole di approvazione, dato che, trattandosi di sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva ed essendo stata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello di Palermo, con Ordinanza del 24/03/2016, nelle more del proposto appello l'immediato pagamento delle somme liquidate dal Giudice consentirà di evitare l'aumento del debito per effetto dei maturandi interessi e delle eventuali spese di esecuzione;

#### DELIBERA

1) PRENDERE ATTO della Sentenza n° 524/2015 Tribunale di Marsala Sez Lavoro, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.12.2015, con la quale si condanna il Comune di Castelvetro a risarcire i danni subiti dal sig. xxxxxxxxxxx, nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxx n° xx.

2) RICONOSCERE, come riconosce, che la somma totale di € 24.735,39 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 524/2015 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. xxxxxxxxxxx nato il xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx e ivi residente nella via xxxxxxx n° xx.

3) DARE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 24.735,39 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - microaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.

4) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore del Sig. xxxxxxxxxxx.

6) DARE ATTO che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dell'art. 163 c. 2 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.

7) TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.

8) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 01/06/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*f.to Giuseppe Bonura*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to dott. Francesco Messineo*

**Il Segretario Generale**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

<p><b>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</b></p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, 08/06/2016</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> <i>f.to dott. Livio Elia Maggio</i></p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
--	---

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>_____</p>
---



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO: 666-426

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

**OGGETTO:** Sentenza n. 524/2016 emessa dal Tribunale di Marsala Sez. Lavoro, Comune di Castelvetrano. Presa d'atto riconoscimento debito fuori bilancio

Esaminata e approvata dal  
Commissario straordinario

il  
con deliberazione n. \_\_\_\_\_

Dichiaro immediata esecutività ai sensi  
dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/01

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSA O  
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in  
particolare alla regolarità e alla completezza dell'azione  
amministrativa esprime parere: *[firma]*

IL RESPONSABILE  
Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: *[firma]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: *[firma]*

IL RESPONSABILE  
LA COPERTURA FINANZIARIA  
PROPOSTA  
E DESTINAZIONE DELLE RISORSE  
(Dati relativi all'anno in corso)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
COMMA DA IMPEGNARE CON LE PRESENTI  
PROPOSTE € 24.355,00

AL CAP. 1010.1 PER 697

Data 30 MAG 2016

IL RESPONSABILE

18 MAG 2016  
IL RESPONSABILE DEL RENDICONTAMENTO  
(CONFERMA IL RENDICONTO)  
*[firma]*

25 MAG 2016

IL RESPONSABILE DEL STAFF SINDACALE  
(Sostegno di Mario)

*[firma]*

## II. SINDACO

**PREMESSO** che con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato al Comune di Castelverrane, in persona del Sindaco pro tempore il 22.12.2014, il sig. [redacted], nato il [redacted], dipendente del Comune, ha chiesto al Tribunale di Marsala Sezione Lavoro di condannare il Comune e l'INAIL al risarcimento dei danni che ritiene di avere subito a causa del mobbing essitivamente perpetrato nei suoi confronti dall'P.A.C (All. 1 - estratto);

**CHÉ** costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto (All. 2 - estratto);

**VISTA** la Sentenza n° 924/2015 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.12.2015 (All. 3) con la quale, il giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Caterina Graca, ha parzialmente accolta le richieste dell'attore e condannato l'INAIL a pagare all'attore la somma di € 5.216,59 per danno da mobbing e ponendo a carico il Comune il danno differenziale e da mancato guadagno per la somma di € 22.540,93, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del fatto, nonché entrambi gli enti in solido al pagamento delle spese di lite, determinate in € 5.755,00 oltre accessori di legge;

**RILEVATO** che avverso la suddetta sentenza il Comune ha proposto appello, pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo con l. n° 18/2016 R.G. (All. 4 - estratto), chiamato per la discussione all'udienza del 30.11.2017;

**RILEVATO**, altresì, che l'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza, il cui esame era stato inizialmente fissato per il 26.01.2016, rinviata d'ufficio al 23.02.2016 prima e al 22.03.2016 dopo, è stata rigettata con Ordinanza del 5.04.2016 (All. 5);

**VISTO** l'Atto di Precetto notificato al Comune in persona del Sindaco pro tempore il 5.05.2016 con il quale si intima il pagamento della somma totale di € 24.779,61 oltre ad € 250, per onorari di precetto (All. 6);

**VISTA** la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 325/leg/G dell'11.05.2016 (All. 7) con la quale si relaziona al Sindaco in merito alla necessità di provvedere al pagamento in favore del sig. [redacted];

**VISTA** il prospetto a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, procuratore ad litem del Comune nel giudizio di cui sopra (All. 8), con il quale si quantificano le somme dovute al sig. [redacted] come segue:

SORTE	€	22.540,93
INTERESSI e RIVALUTAZIONE dal 22.02.2013	€	1.829,68
SPESE LEGALI IMPONIBILI	€	5.500,00
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI	€	259,00
SPESE GENERALI 15% su € 5.500,00	€	825,00
CAP 4% su € 6.325,00	C	253,00
IVA 22% su € 6.578,00	C	1.447,16
ONORARI DI PRECETTO	€	250,00
SPESE GENERALI 15% su € 250,00	€	37,50

CAP 4% su € 287,50	€	11,50
IVA 22% su € 210,96	€	65,78
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>33.019,55</b>

**RITENUTO** che l'INAIL ha già provveduto a pagare per intero oltre alla quota di sorte di sua competenza, anche le spese legali per intero, queste ultime per l'importo complessivo di € 8.264,16, come si evince dalla nota/pec del 26.05.2016 a firma dell'avv. Antonina Bonafede, procuratore ad litem del Sig. (Al. 9);

**CHE**, pertanto, dettata la superiore somma già pagata dall'INAIL per le spese legali, l'importo che il Comune deve corrispondere al Sig. è di € 24.755,39;

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che in stesso può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016;

**CHE** pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari ad € 24.755,39 in favore del sig. 

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale non la delib. azione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva - delibera 2/2005 del 23.02.2005);

**CHE** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è proklamatoria della riconoscenza della legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità ai fini di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziari (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

**CHE**, pertanto, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquisizione alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua e conforma alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi, accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal titolo art.194 (sic. Cass. Civ. Sez. I, 16/06/2000, n.8223);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente

art. 239 c. 1 lett. b) punto 6) 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica antecedente la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D. lgs. 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

per quanto sopra premesso,

#### PROPONE

al Commissario Straordinario

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 524/2015 Tribunale di Marsala Sez. Lavoro, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 11.12.2015, con la quale si condanna il Comune di Castelvetrano a rimborsare i danni subiti dal sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e ivi residente nella via \_\_\_\_\_;

2) **RICONOSCERE**, come è noto, che la somma totale di € 24.735,39 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 524/2015 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. L. gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere al Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e ivi residente nella via \_\_\_\_\_;

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione scorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 24.735,39 cui potrà far fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L. gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio in quanto tratta di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;


4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff Legale e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore del Sig. \_\_\_\_\_;

6) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 c. 2 del D. L. gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

7) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto nell'art. 23 c. 3 della legge n° 289/2002.

IL SINDACO  


IL DIRIGENTE  




**COMUNE DI CASTELVETRANO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 45/2016 del 31/05/2016 Prot. 52

AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE** sulla proposta di deliberazione commissariale (con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera dall'Ufficio Logale.

Oggetto: Sentenza n. 524/2016 emessa dal Tribunale di Marsala - Sez. Lavoro, in favore del Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

**Il Collegio dei Revisori :**

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 24.735,39 al redigendo Bilancio di previsione 2016.

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Rag. Maria Nastasi (Presidente) \_\_\_\_\_ Assente Giustificata \_\_\_\_\_

Dr. Angela Nastasi (Componente) \_\_\_\_\_ *Angela Nastasi* \_\_\_\_\_

Dr. Giacomo Elia (Componente) \_\_\_\_\_ *Giacomo Elia* \_\_\_\_\_





Così, "Nel caso di danno da lavoro causato, è la "lesione" a costituire la struttura causale per accedere alla tutela risarcitoria oggettiva di carattere patrimoniale subioga prodotta nel settore sanitario ad attivazione delle alcune possibilità di saneggiarsi..." (Cass. St., sez. V, 7.1.2014, n. 3114); "Il danno al "patite" di lavoro, per sua natura, non è identico con la "perdita" di un risultato utile certo, ma è un il simplex con il modo di un'approvabile possibilità di saneggiarsi, in particolare per aver dato l'incertezza irriducibile presso della possibilità concreta di appiacciarsi in appalto; la saneggiarsi la incertezza della "lesione" non può essere sostituito all'effetto in giudizio di una sua prova oggettiva, di natura logicamente incompatibile con la natura di tale onus di danno, risultando invece infiduciale con gli elementi adottati consueto una prassi concreta e ragionevole circa la possibilità di saneggiarsi" (Cass. St., sez. V, 8.1.2014, n. 1672) e presso la giurisprudenza civile: "In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i denari derivanti dalla "perdita" di "denari", che sono certi ed effettivi risarcimenti favorevoli da saneggiarsi un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'esclusiva patrimoniale o il simplex, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la lesione di provare, per sé, solo in modo primitivo e secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed espedite dalla saneggiarsi in-certo della quale il danno "incerto" non essere consegnato incerto ed diverso" (Trib. Milano, sez. XVI, 23.2.2014, n. 2992); "Come per la incertezza ordinaria, anche per la incertezza da "lesione" perdita non intenzione come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come incerto raggiungimento di un risultato utile possibile, l'assettamento del onus di certezza materiali implica sempre l'applicazione della regola maxime "in jure", nel probatorio, del "più probabile che non", che, in questo caso, la incertezza del onus incerto più affermarsi altrimenti il giudice meriti che quella incerto - o migliore - possibilità si avrebbe confuta "più probabilmente che non"" (Cass. civ., sez. III, 17.9.2013, n. 21253; v. ancora: Cass. civ., sez. III, 14.5.2013, n. 11148 e Cass. civ., sez. III, 16.2.2013, n. 4797).

Per tutto quanto sopra esposto, il giudice come sopra rappresentato, difeso ed effettivamente difeso, chiede che

**VOCAL D'ON.LE TRIBUNALE ADITO**

- 1. respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- 1. ritenere e dichiarare illegittima, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, la condotta del Comune di Castelvecchio, e persona del Sindaco pro tempore, meglio descritti in narrativa;
- 2. ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del datore di lavoro Comune di Castelvecchio, in persona del Sindaco pro tempore, per violazione

delle disposizioni del piano nella parte in detto, in ordine alle condotte meglio  
osservate in relazione costanti la strategia vessatoria complessiva (*scabbing*) in  
carne del ricorrente, e a essere e dichiarare che le stesse hanno ragionato di  
contenere un danno non patrimoniale da quantificare, quanto alle componenti  
implicanti la lesione della salute, nella misura che sarà determinata in base alle  
richieste C.T.U. medico-legale ovvero in quella che il giudice riterrà equa, oltre  
interessi e rivalutazione monetaria e, quanto agli aspetti dinamico-relazionali e  
morali, in via equitativa;

2. ritenere e dichiarare che la complessiva condotta del Comune di Castelverrano ha  
causato al ricorrente un danno biologico e, per l'effetto, condannare l'INAIL, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, a indennizzare al ricorrente tale  
pregiudizio, nella misura che verrà accertata in corso di causa e secondo le modalità  
previste dalle leggi e condannare il Comune di Castelverrano in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, a risarcire al ricorrente l'eventuale danno biologico  
differenziale, nella misura che verrà accertata dalla perizia C.T.U. medico-  
legale;
3. in subordine, nella demerga ipotesi in cui l'adire Giudice non ritenesse sufficiente  
la fattispecie di *scabbing* accertare e dichiarare che tutti o alcuni dei singoli atti e  
comportamenti descritti in relazione - in particolare, tutti gli atti e comportamenti  
descritti nel II della parte la "Diripio" del presente ricorso - costituiscono,  
singolarmente, l'rispario di illecito che è fonte di responsabilità per  
indipendentemente e/o estraneo attuale del Comune di Castelverrano;
4. per l'effetto in relazione alla domanda di cui al n. 4, condannare il Comune di  
Castelverrano, in persona del Sindaco *pro tempore* risarcimento del danno non  
patrimoniale, nella sua componente del danno biologico, nella misura che sarà  
determinata in base alle richieste C.T.U. medico-legale ovvero in quella che il  
giudice riterrà equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, quanto agli aspetti  
dinamico-relazionali e morali, in via equitativa;
5. in ogni caso, se in relazione alla domanda di cui al n. 2 sia in relazione alla  
domanda di cui al n. 4 che proceda condannare il Comune di Castelverrano, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire il danno patrimoniale "da  
perdita di valore" quantificato, sulla base dei provvedimenti cautelativi allegati,  
nella complessiva misura di € 5.257.52, oltre interessi legittimi sulla singola accade re  
sino al soddisfo e rivalutazione con corso

RELAZIONE DI NOTIFICA

Su istanza avanzata dall'Avv. Antonina Bonafede, nella qualità di cui in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Marsala, ho notificato copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza a:

il COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco *pro tempore* (C.F. 81031216814), domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Castelvetro, nella Piazza Umberto

1, 5, in *rimborso dell'impianto dall'ufficio con protocollo*  
*Esposizioni Bonafede*

*Castelvetro, L. 12/10/2014*

*A. Jucunda*  
*(Off. Giud.)*

Su istanza avanzata dall'Avv. Antonina Bonafede, nella qualità di cui in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Marsala, ho notificato copia del ricorso e del decreto di fissazione udienza a:

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INTORTUNI SUL LAVORO -  
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato, per la carica, presso la sede, in Palermo, viale del Fascio, 38/D per posta



\*\*\* \*\*\*

Per i motivi esposti e per ogni altro di legge

**VOGLIA IL GIUDICE DEL LAVORO**

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- ritenere e dichiarare che nessuna condotta persecutoria ha posto in essere l'A.C. nei confronti del ricorrente e per l'effetto rigettare il ricorso;

- ritenere e dichiarare che nessun danno è derivato al ricorrente in conseguenza dei fatti narrati e, per l'effetto, rigettare il ricorso;

- ritenere e dichiarare che nessuna chance ha perduto il ricorrente in conseguenza dei fatti narrati;

- con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

Produzione come da indice al fascicolo.

Castelbenzone, 13.02.2015







REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di MARSALA  
SEZIONE CIVILE

In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Caterina Greco  
ha emesso la seguente

*SENTENZA*

nella causa civile iscritta al n. 2632 /2014 R.G.

Oggetto: Risarcimento danni da mobbing, vertenze

tra  
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in ,  
presso lo studio dell'avv. BONAFEDE ANTONINA , da cui è rappresentato e difeso  
unitamente all'avv. Lorenzo Maria Dentici

- ricorrente -

e  
COMUNE DI CASTELVETRANO , (C.F. 81001210814 ) domiciliato in C/O  
UFFICIO LEGALE COMUNE DI CASTELVETRANO 91022 CASTELVETRANO  
rappresentato e difeso dall'avv. GRIMAUDDO DANIELA

- resistente -

INAIL DIRUZIONE PER LA SICILIA , domiciliato in VIA VITO SORBA 18  
91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI  
BATTISTA

- resistente -

Conclusioni delle parti come da rispettivi atti difensivi



Sentenza n. 524/2015 pubbl. il 04/12/2015  
RG n. 2632/2014

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

*.....Omissis.....*

liquidato in tale misura.

Il risarcimento del danno deve inoltre comprendere gli interessi legali sulla somma capitale, come sopra determinata, via via rivalutata con scadenza periodica *cal facti*, dovendosi in questo caso individuare il *diebus a quo* nella data del 22.2.2012, data di inizio delle condotte illecite integranti il *modus* (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, condanna il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere a \_\_\_\_\_, a titolo di danno non patrimoniale differenziale, la somma di € 12.783,41 ed, a titolo di danno patrimoniale, la somma di € 9.757,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Condanna TNANT, a corrispondere a \_\_\_\_\_, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, la somma di € 5.216,59, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Condanna, infine, i convenuti in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive € 5.759,00 di cui € 5.500,00 per compensi, oltre Iva, CPA e simili, forè spese generali.

Marsala, 4 dicembre 2015

Il Giudice  
Caterina Greco



6217 T

RELAZIONE DI NOTIFICA

TRIBUNALE DI MARSALA  
UFFICIO NOTIFICHE ESERCIZIO

Su istanza avanzata dall'Avv. Aorenina Bonafede, nella qualità di cui in epigrafe, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio notifiche del Tribunale di Marsala, ho notificato copia della sentenza n. 524/75 emessa dal Tribunale di Marsala, sezione civile, al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, cioè la casa comunale Piazza Umberto I. n. 5, a mani

*del Vice Sindaco dell'Ufficio  
presso il Sig. Corallo Francesco S.p.*

*Castelvetrano li 14/12/1975*

*P. Jure*



15

Repubblica Italiana

La Corte di Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta dai signori Magistrati:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Dr. Fabio Cirileti       | Presidente rel. |
| 2) Dr. Gianfranco Pignataro | Consigliere     |
| 3) Dr. Cinzia Alcamo        | Consigliere     |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n° 18-I-2016, promosso da COMUNE DI CASTELVETRANO ( Avv. Daniela GRIMAUDO) nei confronti di ( Avv. Lorenzo DENTICI e Antonino BONAFEDE) nei confronti dell'IN.A.L.I. (i.c);

LA CORTE,

Letti gli atti, udito il Consigliere relatore; sciogliendo la riserva;

Ritenuto che la sospensione dell'esecuzione delle sentenze a favore del lavoratore, prevista dall'art. 431 co. 3° cod. proc. civ., presuppone l'avvenuto inizio dell'esecuzione medesima, con il pignoramento;

Rilevato che il Comune di Castelvetro, odierno istante, non ha fornito, agli atti, la prova della sussistenza di tale presupposto, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione, anche in forma esecutiva, della sentenza impugnata;

Ritenuta, pertanto, l'inammissibilità dell'istanza e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 431 comma 7° cod. proc. civ. per condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria, che deve determinarsi, valutate le circostanze, in misura pari ad Euro 250,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Condanna l'istante al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00.

Così deciso in Palermo, in data 24/03/2016

IL PRESIDENTE

Deposito nel: Conservatore  
Sezione Lavoro Corte di Appello di Palermo  
Cognome: GRIMAUDO  
Firma: Daniela GrimAUDO

Avv. Antonina Bonafede  
Via San Rocco 3  
91025 Marsala

*Antonina Bonafede*  
*Stipula*

ASS. 10/05/16  
COMUNE DI CASTELVETRANO  
05 MAG 2016  
Prot. N. 15683  
CN ..... GI ..... Fess.

6

**ATTO DI PRECETTO**

Il Sig. *[nome]* nato a *[città]* (TP) il *[data]* (C.F. *[numero]*)  
*[indirizzo]* ed ivi residente nella via *[via]* n. *[numero]*,  
rappresentato e difeso, in forza di mandato a margine del presente atto,  
dall'Avv. Antonina Bonafede (C.F. *[numero]*) ed  
elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, sito in  
Marsala (TP), via S. Rocco n. 3 (pec:  
*bonafedeantonina@pec.ordineavvocatinarsala.it* - n. tel./fax: 0923  
1912163),

**PREMESSO**

- che, con sentenza n. 524/2015, emessa nel procedimento n. 3632/2014  
R.G. dal Tribunale di Marsala, sezione civile, in funzione di giudice del  
lavoro, il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-  
tempore, è stato condannato a corrispondere al *[nome]*, a titolo di  
danno non patrimoniale differenziale, la somma di euro 12.783,41 ed, a  
titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 9757,52, oltre interessi  
legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- che la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 9/12/2015,  
è stata notificata al debitore il 11/12/2015;
- che ad oggi il debitore non ha provveduto ad ottemperare alle statuizioni  
di detta sentenza;
- che è diritto ed interesse attuale del *[nome]* recuperare le somme dovute;
- che intende agire esecutivamente per il recupero di tale somma.

PROCURA ADE LIT.  
Il sottoscritto *[nome]*  
informato ai sensi dell'art. 4  
del art. 3 del D.Lgs. n. 287/2010  
della possibilità di ricorrere al  
procedimento di conciliazione nei  
procedimenti del tribunale di cui  
agli art. 17 e 20 del medesimo  
decreto, delega l'Avv. Antonina  
Bonafede a rappresentarlo e  
a fondato nel presente atto di  
precetto e nella successiva fase  
esecutiva, comprese l'eventuale  
giudizio di opposizione, in ogni sua  
fase e grado, per far valere all'uopo  
ogni più ampia facoltà e poter  
previsto dalla legge, per esplicito di  
ricevere il mandato conferito e il nome  
il suo operato per tutto e per sempre  
senza bisogno di nuovo giudizio  
espresso. È legge domiciliato presso il  
suo difensore con studio in Marsala,  
via S. Rocco 3. Autorizza il  
trattamento dei dati personali e  
consente al stesso e per gli effetti del  
D.Lgs. 196/2003  
Marsala, 05/05/2016

*vera e propria*  
*Antonina Bonafede*

*12/1/2016*  
*5/5/2016*  
*808*

Prot. Dat. Uff. Sp. 19, n. 316 del 10-05-2016.

Avv. Antonina Bonafede  
Via San Rocco 3  
91023 Marsala

Tutto ciò premesso, l'Avv. Bonafede, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, in forma e fa legale e formale

#### PRECETTO

al Comune di Casalvelrano, in persona del Sindaco pro tempore, CF:81061210814, di pagare al creditore istante nel domicilio eletto, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto di precetto, la complessiva somma di € **24.370,61** (di cui euro 22.540,93 per sorte capitale ed euro 1.829,68 per interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.2.2012), oltre la somma di euro **225,00** per compensi legali per il precetto, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di notifica, nonché gli ulteriori interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo e le successive occorrenze, con espresso

#### AVVERIAMENTO

che in difetto di pagamento del suddetto importo nel termine suindicato si procederà esecutivamente nei confronti della predetta parte debitrice con tutti i mezzi di espropriazione previsti dalla legge.

Selvis iuribus.

Marsala, 2/5/2012

Avv. Antonina Bonafede



Avv. Antonina Bonafede  
Via San Rocco 3  
91025 Marsala

TRIBUNALE DI MARSALA  
UFFICIO UNICO NOTIFICHE

RELA TA DI NOTIFICA: Nell'interesse di \_\_\_\_\_, ad istanza del  
suo procuratore Avv. Antonina Bonafede, Io sottoscritto Ufficiale  
Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di  
Marsala, ho notificato copie del suddetto atto di precetto di pagamento al  
Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro-tempore, c/o la Casa  
Comunale, in Piazza Umberto I, n. 5, ivi consegnandone copia a mani di

*del impiegato dell'Ufficio postale*

*Antonina Lippi 7-7.*

*Il Notaio Li 05/05/2016*

*A. Lazzarato*

*10/05/2016*



**Città di Castelvefrano**  
**Staff Sindaco Ufficio Legale**

Piazza Umberto I 91022 Castelvefrano (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337  
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00  
E-mail: [dgrimaudo@comune.castelvefrano.tp.it](mailto:dgrimaudo@comune.castelvefrano.tp.it)

Oggetto: Comune di Castelvefrano e INAIL - Proc. n° 2632/2014 R.G. Tribunale di Marsala - Sentenza n° 524/2015

Al Sindaco  
[sindaco@comune.castelvefrano.tp.it](mailto:sindaco@comune.castelvefrano.tp.it)

>>>>>

Con la Sentenza indicata in oggetto, notificata la Comune in data 11.12.2015, il Giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Caterina Greco, ha condannato il Comune a pagare al ricorrente la somma di € 22.540,93 a titolo di risarcimento danni da mobbing oltre interessi e PENALI, a pagare la somma di € 5.216,52 oltre interessi.

Le spese legali, sono state poste in solido a carico del Comune e dell'INAIL.

Avverso la suddetta Sentenza il Comune ha proposto appello, iscritto a ruolo in data 11.01.2016, chiedendo la sospensione dell'esecutività della Sentenza.

L'udienza camerale, inizialmente fissata per il giorno 26.01.2016, è stata per due volte rinviata d'ufficio e tenuta infine il 22.03.2016.

A scioglimento della riserva, con Ordinanza del 5.04.2015, il Collegio ha dichiarato inammissibile la chiesta inibitoria, mentre l'udienza di discussione, inizialmente fissata per il 7.07.2016, è stata rinviata d'ufficio al 30.11.2017.

Il 10.05.2016 è pervenuto a quest'Ufficio Atto di Precetto, notificato al Comune il 5.05.2016, con il quale si intima al Comune di pagare entro 10 giorni dalla notifica le somme portate nella Sentenza.

In data odierna l'INAIL ha comunicato di avere già provveduto a pagare la quota di sua competenza e le spese legali per intero.

Si comunica, pertanto, che quest'Ufficio sta provvedendo alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento del debito per la somma totale di € 24.370,61.

Distinti saluti.

f.to **Avv. Daniela Grimaudo**

Protocollo generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ protocollo di settore n. 325 / leg / G del 11.05.2016



Sentenza n° 524/2015 Tribunale di Marsala  
c/ COMUNE di CASTELVETRANO

8

\*\*\* A \*\*\*

1) SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	€	22.540,93
INTERESSI e RIVALUTAZIONE dal 22.02.2012	€	1.829,68
SPESE LEGALI IMPONIBILI	€	5.500,00
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI	€	259,00
SPESE GENERALI 15% su € 5.500,00	€	825,00
CAP 4% su € 6.325,00	€	253,00
IVA 22% su € 6.578,00	€	1.447,16
ONORARI di PRECETTO	€	250,00
SPESE GENERALI 15% su € 250,00	€	37,50
CAP 4% su € 287,50	€	11,50
IVA 22% su € 299,00	€	65,78
<u>TOTALE</u>	<u>€</u>	<u>33.019,55</u>

2) SOMME GIÀ PAGATE DALL'INAIL

SPESE LEGALI IMPONIBILI	€	5.500,00
SPESE LEGALI NON IMPONIBILI	€	259,00
SPESE GENERALI 15% su € 5.500,00	€	825,00
CAP 4% su € 6.325,00	€	253,00
IVA 22% su € 6.578,00	€	1.447,16
<u>TOTALE</u>	<u>€</u>	<u>8.284,16</u>

3) TOTALE DA PAGARE (1 - 2) € 24.735,99

Castelvetro, 11.05.2016

Avv. Daniela Gennaudo

